

Divisione Risorse Finanziarie
Area Finanziaria
Servizio Rendiconto e Statistiche
GP
0/A

2020 01543/024

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

4 agosto 2020

Convocata la Giunta, presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Roberto FINARDI
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Francesca Paola LEON
Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto SACCO

Assente, per giustificati motivi, l'Assessore Alberto UNIA.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELLA PARTE VINCOLATA E ACCANTONATA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE RENDICONTO 2019. APPROVAZIONE.

Proposta dell'Assessore Rolando.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale del 27 luglio 2020 (mecc. 2020 01227/024) in corso di esecutività, è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2019.

Rilevato che le somme dedotte dal Risultato di Amministrazione 2019 risultano così definite:

- Quote accantonate (al netto FCDE, FAL e maggior recupero disavanzo) Euro 37.364.716,12

- Quote vincolate, così determinate:

- Vincoli derivanti da Legge e da principi contabili Euro	8.540.097,70
- Vincoli derivanti da trasferimenti Euro	16.958.842,65
- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui Euro	22.859.551,02
- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente Euro	<u>0,00</u>
Totale Euro	48.358.491,37
oltre alla parte destinata agli Investimenti per Euro	800.000,00.

Richiamato l'art. 175 comma 5-quater lettera c) del D. Lgs. 267/2000 TUEL e dato atto che *“le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies.”*

Considerato che la Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – all'art. 1, comma 897-900 (Utilizzo del risultato di amministrazione per gli enti in disavanzo) ha introdotto nuove disposizioni prevedendo che: *“ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.”*

La medesima norma prevede inoltre che, nel caso in cui l'importo della lettera A) del suddetto prospetto risulti negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possano applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e

destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Considerato che dalle risultanze del Rendiconto 2019 risulta che questo Ente presenti un risultato di amministrazione Quota A del prospetto allegato 10 al Rendiconto della Gestione 2019 positivo, ma che tale importo risulta inferiore alla quota minima obbligatoria accantonata per il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Richiamato inoltre l'art. 39 - ter del D.L. 162/2019 convertito in L. 8/2020 il quale in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 4/2020 prevede *“Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019”*.

Dato inoltre atto che il comma 4 del medesimo art. 39 ter prevede che tale accantonamento sia applicato al Bilancio di previsione anche da parte degli Enti in disavanzo di amministrazione.

Dato quindi atto che le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione 2019 possono essere iscritte a bilancio per un importo non superiore alla quota annua di recupero del disavanzo ammontante ad Euro 11.200.726,00, oltre alla quota relativa al Fondo Anticipazione Liquidità da applicarsi obbligatoriamente ai sensi dell'art. 39- ter del D.L. 162/2019 conv. in L. 8/2020 per Euro 448.467.585,98.

Ritenuto pertanto necessario definire criteri ed indirizzi, al fine di individuare le priorità per l'utilizzo delle quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione.

Ritenuto pertanto che:

1. relativamente alle quote accantonate, le stesse potranno essere utilizzate, così come previsto dai principi contabili vigenti, al verificarsi degli eventi per le quali sono state accantonate, con particolare riferimento alle spese per contenziosi ed agli oneri per i rinnovi contrattuali al personale dipendente;
2. relativamente alle quote vincolate, dovrà essere data priorità all'utilizzo delle somme vincolate derivanti da mutui, con particolare riferimento alle somme non riscosse e giacenti presso la Cassa DD.PP. , nonché alle somme vincolate derivanti da trasferimenti, al fine di evitare che il mancato utilizzo delle somme possa determinare un danno all'Ente da perdita dei contributi medesimi;
3. tra le quote vincolate dovrà inoltre essere data priorità all'iscrizione delle poste per le quali risulta essere obbligatoria la restituzione agli Enti erogatori del finanziamento medesimo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di definire, in attuazione dei vincoli di cui al comma 897 e seguenti della Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – i seguenti criteri per l'utilizzo delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione, nei limiti dell'importo complessivo di Euro 11.200.726,00 pari alla quota di recupero del disavanzo iscritta a Bilancio 2020, come descritto in narrativa e che si intende qui richiamato, prevedendo che:
 - venga data priorità all'utilizzo delle quote accantonate, le quali potranno essere utilizzate, così come previsto dai principi contabili vigenti, al verificarsi degli eventi per le quali sono state accantonate, con particolare riferimento alle spese per contenziosi ed agli oneri per i rinnovi contrattuali al personale dipendente;
 - relativamente alle quote vincolate, dovrà essere data priorità all'utilizzo delle somme derivanti da mutui, con particolare riferimento alle somme non riscosse e giacenti presso la Cassa DD.PP., nonché alle somme vincolate derivanti da trasferimenti, al fine di evitare che il mancato utilizzo delle somme possa determinare un danno all'Ente da perdita dei contributi medesimi;
 - tra le quote vincolate dovrà inoltre essere data priorità all'iscrizione delle poste per le quali risulta obbligatoria la restituzione agli Enti erogatori del finanziamento medesimo;
- 2) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario, nelle attività di propria competenza relative all'applicazione delle quote vincolate del risultato di amministrazione, di attenersi ai sopra esposti criteri;
- 3) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

L'Assessore al Bilancio,
Tributi, Personale e Servizi Demografici
Sergio Rolando

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

La Dirigente dell' Area
Elena Brunetto

La Dirigente del Servizio
Alessandra Gaidano

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Il Direttore Finanziario
Paolo Lubbia

Verbale n. 45 firmato in originale:

LA SINDACA
Chiara Appendino

IL SEGRETARIO GENERALE
Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 7 agosto 2020 al 21 agosto 2020;

- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 17 agosto 2020.